



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Dr. Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 29 dicembre 2010, il ricorrente, il quale agisce in nome e per conto dei suoi genitori dai quali ha avuto espressa procura, descriveva, in un'articolata nota, il rapporto che intercorreva tra i genitori e l'intermediario resistente.

A tale proposito affermava che, nel 1989 i genitori avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per un ammontare di 100 milioni di lire (estinto nel 2006) , i cui piani di ammortamento cambiavano "*con cadenza quasi annuale*" e il relativo piano di ammortamento iniziale recava solo le quote di capitale e non le quote interesse e di conseguenza il "*totale rata*".

Affermava poi che i genitori erano altresì titolari, presso il medesimo intermediario, di due conti correnti (n. 5890 e n. 7942).

Nel febbraio del 2002 il primo dei due conti correnti (n. 5890) veniva chiuso e il relativo saldo fatto confluire nel secondo (n. 7942), al fine di ridurre le spese complessive di gestione.

Circa la descrizione dell'evoluzione dei rapporti con la banca, il ricorrente precisava, inizialmente, che il conto n. 7942 non era mai stato estinto, essendo ad oggi ancora in essere e affermava che "*fino al 30 giugno 2005, ma anche successivamente, la banca [aveva] regolarmente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, unitamente a quelle commissioni e competenze che la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2004 ha dichiarato illegittimi*".



Nonostante la chiusura del conto n. 5890, finalizzata – come precedentemente precisato dal ricorrente - alla riduzione degli oneri bancari, il c/c rimasto “[*era*] praticamente diventato uno scoperto”.

Con riferimento al mutuo aggiungeva, poi, che i genitori “*non avevano ancora finito di pagare l'esoso, per non aggiungere usurario mutuo*”, che l'importo complessivamente dovuto “*aveva raggiunto, dopo alcune dilazioni di pagamento al 2005, la somma dei 250 milioni*” di lire per poi essere definitivamente estinto nel 2006.

Come affermato dal ricorrente “*... Il Tasso [aveva] portato ad un incremento enorme della cifra da rimborsare che si [era] andata a sommare alla capitalizzazione applicata al conto corrente che era, come sopra precisato caratterizzata da tutte le prassi illegittime di capitalizzazione trimestrale: interessi, spese, commissioni. Un vero moltiplicatore a danno del Cliente*”.

In data 5 agosto 2009 il ricorrente presentava due formali reclami adducendo le motivazioni seguenti:

1. “*indebita contabilizzazione di interessi anatocistici, commissioni e competenze, sui conti correnti intestati ai genitori*”;
2. “*tasso usuraio e interessi di mora sugli interessi, applicati a mutuo*”.

In merito al primo motivo, il ricorrente lamentava che per anni sarebbero state contabilizzate competenze in violazione degli articoli 1283, 1346 e 1418 del codice civile. Lo stesso, nel richiamare la sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 21095/2004, chiedeva all'intermediario “*di dichiarare la nullità dell'interesse applicato ad entrambi i c/c*” e di “*procedere ad una rideterminazione degli importi dovuti, secondo i parametri di legge*”. “*Qualora da tale conteggio dovesse emergere una somma a credito, ne [domandava] ... la restituzione, con accredito sul c/c 7942*”.

In ordine alla seconda motivazione oggetto del reclamo, il ricorrente sottoponeva all'intermediario il piano di ammortamento del menzionato mutuo fondiario acceso in data 1° giugno 1989.

Asseriva il ricorrente che, alla data del reclamo, tale debito risultava interamente sanato “*ma per una somma che, interessi applicati, [superava] i limiti legali : già nel 2001, per un capitale pari a 100milioni di lire, ne venivano restituiti 135 milioni solo di interessi, per complessivi 235 milioni, cifra poi lievitata ulteriormente dal 2002 al 2004*”.

Il richiedente lamentava inoltre che all'atto della stipula “*il prestito fu erogato a condizione che il beneficiario accettasse interessi a tasso variabile con ciò limitando, all'epoca, la contrattazione della parte c.d. debole*”.

Chiedeva infine all'intermediario di provvedere ad un ricalcolo “*secondo giustizia, dell'interesse e di ogni altra eventuale spesa accessoria che avesse inciso sulla cifra comprensiva da rimborsare*” e richiamava “*la recente Corte di Cassazione, che si era pronunciata proprio sulla materia del ... credito fondiario..*”.

Sempre il ricorrente affermava poi che, non avendo ricevuto alcuna risposta, ed essendo trascorso più di un mese, provvedeva in data 17 settembre 2009 ad attivare la procedura conciliativa “*frutto del prolungamento di accordo fra associazioni di consumatori e organo di rappresentanza bancario*”.

L'intermediario rispondeva al reclamo con lettera datata 8 settembre 2009, ma ricevuta dal ricorrente solo in data 23 settembre 2009.

Nella risposta al reclamo asseriva che i due conti correnti erano stati estinti, rispettivamente, nel 2002 e nel 2004, e sottolineava di essersi “*sempre attenuto e conformato a quanto previsto dalla legge vigente alle altre norme tempo per tempo applicabili al contratto di conto corrente bancario*”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quindi rammentava al ricorrente che *“in sede interpretativa, nonostante l'esistenza di posizioni contrarie, l'ordinamento dominante (giurisprudenziale e dottrinario) si manifesta[va] conforme all'operato”* dell'intermediario medesimo.

Segnalava, poi, il proprio pronto adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 2, laddove era previsto che, nell'ambito di ciascun conto corrente, doveva essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e concludeva, infine, non aderendo alla richiesta di rimborso.

In data 23 novembre 2009 il ricorrente riceveva due distinte repliche da parte della Direzione legale e contenzioso dell'intermediario, in una delle quali si faceva riferimento, e contestualmente si allegava, una precedente risposta datata 12 agosto 2009, missiva che il ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto.

In tale missiva l'intermediario comunicava di aver *“preso buona nota”* del reclamo relativo al mutuo e sosteneva che l'istante si riferisse implicitamente alla sentenza *“del Tribunale di Bari sez di Rutigliano”* successivamente *“impugnata avanti la Corte d'Appello di Bari”* e per la quale *“era pendente il giudizio di secondo grado”*.

Rigettava, inoltre, l'attività conciliativa ritenendo che non fosse *“materia dei proponibili ricorsi”*.

Tutto ciò premesso, con il sopra citato ricorso datato 29 dicembre 2009 premettendo che, a gennaio 2009 l'esposizione della propria famiglia nei confronti dell'Erario aveva assunto *“consistenti proporzioni”*, il ricorrente chiedeva all'arbitro Bancario Finanziario di:

1. “Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, commissioni e competenze sui conti n. 5890 e n. 7942 perlomeno fino al 2005 e a far data dagli anni 90.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'interesse applicato sul mutuo.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo di interessi di mora sulle rate di mutuo.
4. *Per effetto, che si procedesse ad un adeguamento contabile, secondo parametri di legge e, se l'esatta contabilizzazione degli importi che sarebbero dovuti essere corrisposti, tanto nella sana e corretta tenuta dei c/c, quanto nell'applicazione di un tasso equo e secondo legge al mutuo, dovesse emergere uno o più, distinti crediti, a favore dei [propri genitori, ne chiede] l'accredito sul conto corrente, a titolo di somme indebitamente percepite dalla Banca.”*

Inoltre, il ricorrente aggiungeva *“che il valore della controversia [era nel complesso] ..indeterminata”* con riferimento:

1. *“alla contabilizzazione ... degli interessi debitori, spese, competenze”,*
2. *“all'applicazione di interessi di mora su interessi del mutuo”,*
3. *“alla restituzione di somme indebitamente percepite come conseguenza dell'applicazione di un tasso di interesse, al mutuo, superiore ai limiti imposti dalla legge”.*

Con nota datata 15 febbraio 2010, per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario, l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni.

Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso osservando che le questioni sollevate dal ricorrente si riferivano ad operazioni e comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2007.

Procedendo nel merito, comunicava di aver riscontrato i reclami con note del 12.8.2009 (mutuo fondiario) e dell'8.9.2009 (conti correnti), allegandone copia, e ammetteva che per *“mero errore materiale”* aveva dichiarato estinto il conto corrente, n. 7942, tuttora movimentato.

Esponneva, inoltre, che nelle successive lettere del 23.11.2009, l'Ufficio della Direzione Legale della Capogruppo segnalava all'istante *“l'inaccogliabilità della sua richiesta di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accesso alla Procedura di Conciliazione Permanente offerta” dalla Capogruppo stessa in collaborazione con l’Associazione dei Consumatori, “non rientrando i prodotti contestati fra quelli previsti dall’Accordo”.

Nel richiamare quanto già precisato al ricorrente nelle suddette comunicazioni, affermava che per quanto atteneva i contratti di conto corrente *“si era sempre conformato”* alla normativa di tempo in tempo vigente, adeguandosi, altresì, *“prontamente ... a quanto stabilito”* dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, laddove disponeva l’applicazione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

L’intermediario faceva, altresì, presente che non avrebbe potuto trovare fondamento *“la pretesa ... di estendere fino al 2005 la ritenuta applicazione di interessi anatocistici, osservandosi ... come ... sarebbero ormai prescritte, ... per intervenuto decorso del termine decennale, eventuali pretese restitutorie connesse ad addebiti risalenti ad epoca precedente il citato adeguamento”.*

Secondo l’intermediario resistente non poteva nemmeno condividersi *“l’eventuale rilievo di asserita illiceità dell’applicazione di commissioni di massimo scoperto e di altre competenze”*, in quanto le relative comunicazioni sarebbero state inoltrate, con la corretta tempistica, anche al fine di consentire l’eventuale esercizio del diritto di recesso.

In merito al mutuo, l’intermediario affermava di poter individuare il richiamo giurisprudenziale del ricorrente nella sentenza n. 113/2008 del Tribunale di Bari, in base alla quale – in estrema sintesi – *“il piano d’ammortamento alla francese”* avrebbe effetti anatocistici, sentenza la quale a parere della banca resistente esprimeva, peraltro, una posizione del tutto isolata e non definitiva.

L’intermediario proseguiva, poi, facendo presente che una corretta ricostruzione delle caratteristiche tecniche del suddetto piano di ammortamento avrebbe escluso qualsiasi forma di capitalizzazione in violazione dell’art. 1283 c.c., in quanto le stesse modalità di calcolo assicuravano che non si manifestasse il fenomeno degli interessi sugli interessi maturati.

Con riferimento all’asserita indeterminatezza del tasso variabile applicato al mutuo in argomento, la banca evidenziava che detto tasso sarebbe stato *“individuato mediante utilizzo di criteri predeterminati e oggettivi”.*

L’intermediario precisava anche che il mutuo era stato stipulato anteriormente all’8.7.1992, quando non erano ancora state emanate le normative (D.M. 8.7.1992 e art. 123 del d.lgs. 385/93) che hanno disposto la *“distinzione contrattuale tra tasso nominale e tasso effettivo applicato”.*

Tutto ciò premesso, l’intermediario richiedeva all’Arbitro bancario Finanziario di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e, in subordine, di dichiarare inaccoglibile lo stesso in quanto le richieste avanzate risultavano essere *“infondate nel merito e indeterminate nella loro entità”.*

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 marzo 2010.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene di dover esaminare riguarda la ricevibilità del ricorso in oggetto.

Da quanto esposto in narrativa risulta che ampia parte dei fatti contestati fa riferimento ad operazioni e comportamenti pacificamente antecedenti al 1° gennaio 2007: più in dettaglio, così è per tutte le contabilizzazioni relative al conto corrente estinto nel 2002 e al mutuo fondiario estinto nel 2006, come pure per le contabilizzazioni prima di quella data compiute nel contesto dell’unico conto corrente oggi ancora attivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'oggettiva rilevanza di tali circostanze induce pertanto questo Collegio a ritenere il ricorso in parte irricevibile: a tale proposito occorre infatti rilevare che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4, prevedono espressamente che a questo Organo “.. *non possono essere sottoposte controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007*”.

Risulta invece soddisfatto il richiesto presupposto di ricevibilità, con specifico riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, commissioni e competenze effettuata successivamente al 1° gennaio 2007 sull'unico conto corrente ancora attivo.

Venendo ora all'esame nel merito di tale domanda, questo Collegio ritiene che la stessa non sia fondata.

Dagli atti prodotti dalle parti, risulta infatti che l'intermediario si è attenuto e conformato a quanto previsto dalla legge vigente e alle altre norme tempo per tempo applicabili, tra le quali assume particolare rilevanza la delibera CICR del 9 febbraio 2000.

L'orientamento ormai prevalente, in materia di anatocismo, è senza dubbio per la radicale nullità di tali clausole, salvo che queste siano state rinegoziate dopo la delibera in parola, la quale ha infatti previsto la possibilità per le banche di continuare ad applicare l'anatocismo trimestrale, seppur condizionando tale applicazione ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.

L'entrata in vigore dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, contenente la nuova normativa sulle modalità di calcolo degli interessi, ha comportato infatti la caducazione di ogni censura di anatocismo per quei conti cui venga applicata la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia attivi che passivi.

Alla luce dell'adeguamento dell'intermediario alle disposizioni vigenti, non può trovare dunque fondamento la pretesa del ricorrente circa indebite contabilizzazioni di interessi anatocistici.

Questo Collegio, infine, neppure ritiene di poter accogliere la richiesta del ricorrente relativa all'illiceità dell'applicazione di commissioni trimestrali di massimo scoperto e di altre competenze, in quanto viziata da eccessiva genericità e totalmente mancante di specifici riscontri.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara che il ricorso è in parte non ricevibile e non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO